



## **TRIBUNALE DI SIRACUSA**

*Sezione Seconda Civile  
Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

Il G.e., esaminati gli atti,  
all'udienza del 6.3.2026,  
ritenuti non integrati, allo stato, i presupposti per la chiusura anticipata dell'esecuzione per  
infruttuosità, ai sensi dell'art. 164 bis disp att. c.p.c.  
rilevato che il compendio pignorato mantiene un valore economico non meramente simbolico, tale  
da rendere non implausibile un realizzo, ancorché parziale, delle ragioni creditorie, tenuto anche  
conto dell'importo del credito azionato;  
ritenuto che il prezzo a cui si è arrivati non consente di affermare in termini di evidenza che un  
ulteriore tentativo sia certamente inutile, potendo l'interesse del mercato mutare anche in relazione al  
prezzo di vendita;  
ritenuto altresì che la prosecuzione della procedura per un ultimo esperimento di vendita non appare  
manifestamente sproporzionata rispetto alla possibile utilità ricavabile;

p.q.m.

Autorizza l'espletamento di un ultimo tentativo di vendita, con ribasso del 25%, rinviando, per le  
determinazioni di dettaglio, all'ordinanza di autorizzazione alla vendita con delega a professionista  
già in atti; assegna al professionista delegato termine di mesi 6 per l'espletamento delle attività  
delegate.

**IL GIUDICE**

dott.ssa Maria Cristina Di Stazio

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE  
EX ART. 15 D.M. 44/2011**

